SPAZIO PER PINZATURA
ED ETICHETTA OLOGRAFICA

EurizonVita

OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI

Cod. 24C5/10

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione interna separata, il Glossario e la Richiesta di Adesione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione dell'opzione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

Gruppo Intesa Sanpaolo

SCHEDA SINTETICA

OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI
COD. 24C5/10

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi derivanti dall'esercizio dell'opzione e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione
EurizonVita S.p.A. – Società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a 1.275,494 milioni di euro, di cui 295,323 milioni di euro di capitale sociale e 834,867 di riserve patrimoniali.
L'indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 2,29.

1.c) Denominazione dell'opzione
OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI – COD.24C5/10

1.d) Tipologia dell'opzione
Le prestazioni erogate a fronte dell'esercizio dell'opzione sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi denominata FONDO VIVAPIÙ.

1.e) Durata
La prestazione che deriva dall'esercizio della presente opzione ha una durata che può essere di 5 o 10 anni (a scelta del Contraente) fino all'intera vita dell'Assicurato.
Durante la corresponsione della rendita non è possibile richiedere il riscatto.

2. Caratteristiche dell'opzione

L'esercizio del diritto di opzione ha la finalità di convertire il capitale maturato alla scadenza contrattuale in una serie di flussi di reddito, pagabili in rate annuali posticipate, che si rivalutano nel tempo. Ciascuna rata di rendita è da corrispondere in modo certo per i primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato è in vita.
Il Contraente può scegliere la durata (5 o 10 anni) durante la quale avrà la certezza che la Compagnia liquiderà le rate di rendita all'Assicurato o, in caso di decesso di questo, al Beneficiario designato al momento di scelta dell'opzione.

Maggiori dettagli, relativi allo sviluppo delle prestazioni di rendita, sono contenuti nel Progetto esemplificativo riportato nella sezione E della Nota Informativa al fine di consentire una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

L'esercizio della presente opzione dà origine alle seguenti prestazioni:

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato	
Rendita Immediata Vitalizia	Il pagamento immediato all'Assicurato indicato in polizza dal Contraente di una rendita certa, per 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato	
Rendita Immediata Vitalizia	In caso di decesso dell'Assicurato prima che siano trascorsi 5 o 10 anni, il pagamento ad un Beneficiario designato dal Contraente, di una rendita fino alla scadenza prescelta dal Contraente (5 o 10 anni).

È prevista la garanzia di una rivalutazione annua minima della rendita pari al 2,00%. Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate dall'Impresa, risultano acquisite in via definitiva e pertanto ciascuna rata di rendita vitalizia può solo aumentare e mai diminuire.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 4 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di gestione dei contratti e di erogare le rate di rendita, preleva un costo percentuale su ogni rata di rendita secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.
I costi gravanti sulle rate di rendita e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i capitali di conversione necessari per assicurare i livelli di rendita annua indicati, relativi a diverse combinazioni di età e sesso.

Assicurazione di rendita vitalizia certa

Importi di capitale da convertire in rendita

Sesso : Maschio
Durata certa: 10 anni
Rateazione della rendita: annuale

Età	Rendita annua (in euro)		
	12.000,00	24.000,00	36.000,00
55[1]	379.386,66	758.773,32	1.138.159,97
60[2]	324.412,00	648.824,01	973.236,01
65[3]	262.984,88	525.969,76	788.954,64

[1] Anno di nascita dell'Assicurato: 1956
[2] Anno di nascita dell'Assicurato: 1951
[3] Anno di nascita dell'Assicurato: 1946

Sesso : Femmina
Durata certa: 10 anni
Rateazione della rendita: annuale

Età	Rendita annua (in euro)		
	12.000,00	24.000,00	36.000,00
55[1]	422.089,34	844.178,68	1.266.268,03
60[2]	365.296,80	730.593,61	1.095.890,41
65[3]	298.953,66	597.907,32	896.860,99

[1] Anno di nascita dell'Assicurato: 1956
[2] Anno di nascita dell'Assicurato: 1951
[3] Anno di nascita dell'Assicurato: 1946

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata.

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "FONDO VIVAPIÙ" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Anno	Rendimento realizzato dal FONDO VIVAPIÙ (*)	Rendimento riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei Titoli di Stato	Inflazione
2006	4,40%	3,20%	3,86%	2,00%
2007	4,41%	3,21%	4,41%	1,71%
2008	4,23%	3,03%	4,46%	3,23%
2009	3,72%	2,52%	3,54%	0,75%
2010	3,58%	2,38%	3,35%	1,55%

(*) Rendimento realizzato dal FONDO VIVAPIU' dal 01/01 al 31/12.

Attenzione: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

EurizonVita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Il Rappresentante Legale
Gianemilio Osculati

Data ultimo aggiornamento: maggio 2011

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima di esercitare il diritto di opzione.

A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali
EurizonVita S.p.A. è una Compagnia di assicurazione del Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha sede legale in corso Cairoli, 1 – 10123 Torino – Italia – tel. + 39 011.092.1 – fax + 39 011.092.92.92 e Uffici amministrativi in viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano – Italia – tel. + 39 02.3051.1 – fax + 39 02.3051.8188 – sito internet www.eurizonvita.it – indirizzo di posta elettronica: relazioniclienti@eurizonvita.it.
È un'Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. n. 17260 del 15/10/1987 pubblicato sulla G.U. n. 251 del 27/10/1987 e con Provvedimento n. 2316 del 18/11/2004 pubblicato sulla G.U. n. 286 del 06/12/2004.
La Compagnia è stata costituita a Bologna in data 23/12/1986 ed è iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero 02505650370 e all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00066.
EurizonVita S.p.A. è capogruppo del Gruppo Assicurativo EurizonVita, iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
La prestazione che deriva dall'esercizio della presente opzione ha una durata che può essere di 5 o 10 anni (a scelta del Contraente) fino all'intera vita dell'Assicurato.

L'Assicurato, alla scadenza del contratto, deve avere un'età assicurativa non inferiore a 35 anni e un'età assicurativa massima di 85 anni se la durata certa prescelta è pari a 5 anni e di 80 anni se la durata certa prescelta è pari a 10 anni.

Alla scadenza del contratto, la Compagnia si impegna a pagare la rendita annua certa all'Assicurato per un periodo di tempo determinato e, successivamente, la rendita vitalizia fintanto che quest'ultimo resta in vita.
Il Contraente può scegliere una rendita certa per 5 o 10 anni; ciò significa che, in caso di decesso dell'Assicurato, la rendita vitalizia continuerà ad essere corrisposta al Beneficiario designato fino al raggiungimento del numero di annualità prescelte dal Contraente (5 o 10 anni).

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato
La Compagnia garantisce la corresponsione all'Assicurato di una rendita, certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, dovuta finché egli sarà in vita. La rendita è pagata in rate posticipate annuali. Pertanto la prima rata di rendita viene corrisposta dopo un anno dalla data di scadenza del contratto.

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato
Al decesso dell'Assicurato, la rendita vitalizia continuerà ad essere corrisposta - ad ogni ricorrenza annuale del contratto – al Beneficiario designato in polizza (oppure, in caso di decesso di quest'ultimo, ai suoi eredi testamentari o, in mancanza di testamento, ai suoi eredi legittimi) per tutta la durata scelta dal Contraente (5 o 10 anni).

Per maggiori dettagli si rinvia all'articolo 1 delle Condizioni di assicurazione.

Garanzie offerte
La rendita vitalizia prevede la garanzia di una rivalutazione annua minima pari al 2,00%. Inoltre è previsto il consolidamento dei risultati via via raggiunti poiché le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite e pertanto, in ciascun anno, la rendita assicurata può solo aumentare e mai diminuire.

La rendita si rivaluta sulla base del risultato del FONDO VIVAPIÙ, come dettagliatamente indicato al successivo punto 3.

Ai fini della determinazione della rendita annua certa vengono applicati i tassi di conversione contenuti nelle seguenti Tabelle (A e B), che variano a seconda della durata, del sesso, della data di nascita e dell'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto.
Per determinare l'importo della rendita iniziale occorre moltiplicare il capitale maturato a scadenza per il coefficiente (indicato nella Tabella A o nella Tabella B, a seconda della durata prescelta) distinto per età (corretta così come indicato nella Tabella C) e sesso dell'Assicurato.

Tabella A - Coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per 5 anni e poi vitalizia.

Età corretta	Sesso dell'Assicurato		Età corretta	Sesso dell'Assicurato	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
33	0,01892	0,01765	61	0,03860	0,03405
34	0,01927	0,01797	62	0,04000	0,03518
35	0,01964	0,01829	63	0,04148	0,03638
36	0,02003	0,01863	64	0,04306	0,03767
37	0,02043	0,01898	65	0,04473	0,03903
38	0,02085	0,01934	66	0,04652	0,04049
39	0,02128	0,01972	67	0,04843	0,04205
40	0,02173	0,02011	68	0,05047	0,04373
41	0,02221	0,02052	69	0,05265	0,04553
42	0,02270	0,02094	70	0,05499	0,04746
43	0,02321	0,02138	71	0,05749	0,04954
44	0,02375	0,02184	72	0,06019	0,05179
45	0,02432	0,02232	73	0,06309	0,05422
46	0,02491	0,02282	74	0,06623	0,05686
47	0,02552	0,02334	75	0,06960	0,05973
48	0,02617	0,02388	76	0,07324	0,06284
49	0,02685	0,02445	77	0,07712	0,06622
50	0,02757	0,02504	78	0,08125	0,06987
51	0,02832	0,02567	79	0,08563	0,07381
52	0,02911	0,02632	80	0,09026	0,07804
53	0,02995	0,02701	81	0,09517	0,08260
54	0,03083	0,02773	82	0,10038	0,08749
55	0,03176	0,02849	83	0,10590	0,09273
56	0,03274	0,02929	84	0,11176	0,09833
57	0,03378	0,03013	85	0,11787	0,10423
58	0,03488	0,03103	86	0,12425	0,11045
59	0,03605	0,03197	87	0,13081	0,11693
60	0,03729	0,03298	88	0,13751	0,12361

Tabella B - Coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per 10 anni e poi vitalizia

Età corretta	Sesso dell'Assicurato		Età corretta	Sesso dell'Assicurato	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
33	0,01891	0,01765	61	0,03824	0,03390
34	0,01926	0,01796	62	0,03956	0,03500
35	0,01963	0,01829	63	0,04096	0,03617
36	0,02002	0,01862	64	0,04243	0,03742
37	0,02042	0,01897	65	0,04399	0,03874
38	0,02083	0,01934	66	0,04563	0,04014
39	0,02127	0,01971	67	0,04736	0,04163
40	0,02172	0,02010	68	0,04919	0,04322
41	0,02219	0,02051	69	0,05112	0,04491
42	0,02268	0,02093	70	0,05314	0,04671
43	0,02319	0,02137	71	0,05526	0,04862
44	0,02373	0,02182	72	0,05748	0,05065
45	0,02429	0,02230	73	0,05979	0,05280
46	0,02487	0,02280	74	0,06220	0,05509
47	0,02549	0,02331	75	0,06469	0,05749
48	0,02613	0,02385	76	0,06726	0,06002
49	0,02681	0,02442	77	0,06987	0,06266
50	0,02751	0,02501	78	0,07251	0,06540
51	0,02826	0,02563	79	0,07515	0,06820
52	0,02904	0,02628	80	0,07776	0,07104
53	0,02986	0,02696	81	0,08031	0,07390
54	0,03072	0,02767	82	0,08278	0,07674
55	0,03163	0,02843	83	0,08515	0,07953
56	0,03259	0,02922	84	0,08738	0,08222
57	0,03360	0,03005	85	0,08943	0,08476
58	0,03467	0,03094	86	0,09126	0,08712
59	0,03580	0,03187	87	0,09287	0,08926
60	0,03699	0,03285	88	0,09425	0,09115

Tabella C - Determinazione dell'età "corretta"

Si ottiene invecchiando/ringiovanendo l'età assicurativa (alla scadenza del contratto) dell'Assicurato, in base all'anno di nascita e al sesso, secondo la seguente tabella:

Maschi		Femmine	
Anno di nascita	Correzione dell'età	Anno di nascita	Correzione dell'età
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
dal 1926 al 1938	+2	dal 1928 al 1940	+2
dal 1939 al 1947	+1	dal 1941 al 1949	+1
dal 1948 al 1960	0	dal 1950 al 1962	0
dal 1961 al 1970	-1	dal 1963 al 1972	-1
dal 1971 in poi	-2	dal 1973 in poi	-2

Esempio di determinazione della rendita annua iniziale	
Ipotesi di capitale maturato alla scadenza	50.000,00 euro
Anno di nascita	1940
Età Assicurato a scadenza	71
Età “corretta” (vedi tabella C: data dell’età effettiva +1)	72
Sesso	Maschile
Durata della rendita certa	5 anni
Coefficiente di conversione (vedi tabella A) calcolata in corrispondenza dell'età “corretta” (71 anni) e sesso M	0,06019
Rendita annua iniziale	**50.000,00 x 0,06019 = 3.009,50 euro**

3. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Le prestazioni sono collegate a una Gestione Interna Separata dalle altre attività della Compagnia denominata FONDO VIVAPIÙ.
La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l’anniversario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto sottraendo dal rendimento medio della Gestione Interna Separata FONDO VIVAPIÙ una misura fissa pari a 1,20%.
A tal fine, il rendimento medio del FONDO VIVAPIÙ, quale dettagliatamente descritto al punto 4 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l’anniversario considerato.
La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento annuo attribuito e non può risultare inferiore al 2,00%. Le maggiorazioni attribuite annualmente a titolo di rivalutazione si consolidano e quindi, in ciascun anno, le rate di rendita possono solo aumentare e mai diminuire rispetto all’anno precedente.

Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 4 delle Condizioni di assicurazione e al Regolamento della Gestione Interna Separata.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione, si rinvia alla sezione E che contiene il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate.

C. Informazioni sui costi e sul regime fiscale

4. Costi
4.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

4.1.1 Costi per l’erogazione della rendita

Costo annuale erogazione rata di rendita	1,25%

Tale costo è implicito ed incluso nei coefficienti di calcolo della rendita di cui alla precedente Sezione B, punto 2 Tabella A e Tabella B.

4.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Commissione trattenuta annualmente sul rendimento medio realizzato dal FONDO VIVAPIÙ	1,20%

Il rendimento medio di FONDO VIVAPIÙ tiene conto degli oneri direttamente correlati alle operazioni di investimento e disinvestimento (bolli etc.).

Con riferimento ai costi indicati nel presente paragrafo l'intermediario non percepisce alcun compenso.

5. Regime fiscale

Per i contratti che hanno avuto decorrenza entro il 31 dicembre 2000 si applica la fiscalità di seguito indicata:

Le rate di rendita vitalizia sono soggette all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, limitatamente al 60% del loro ammontare (art.47, comma 1, lett. h, e art. 48-bis, comma 1 lett. c del D.P.R. 917/86 nella versione vigente al 31/12/2000).

Per i contratti che hanno avuto decorrenza dal 1 gennaio 2001 si applica la fiscalità di seguito indicata:

A seguito dell'esercizio del diritto di opzione in rendita vitalizia avente finalità previdenziale*, costituisce reddito la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare maturato e quello dei premi pagati, e pertanto è soggetta a un'imposta sostitutiva del 12,50% (art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917/86).

I redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale costituiscono reddito di capitale (art. 44, comma 1, lett. g-quinquies del D.P.R. n. 917/86) soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art. 45, comma 4 - ter del D.P.R. n. 917/86).

*Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. h del D.P.R. n. 917/86, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con Imprese autorizzate dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) a operare nel territorio dello Stato che non consentono il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.

D. Altre informazioni sul contratto

6. Modalità di esercizio dell'opzione

La prestazione di rendita annua prescelta decorre dalla data di scadenza del contratto, purché il Contraente abbia esercitato la relativa opzione nei tempi e nei limiti indicati dalle Condizioni di Assicurazione.

7. Riscatto

La rendita non può essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

8. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione indicata all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori dallo scadere del termine stesso sino alla data di effettivo pagamento a favore degli aventi diritto.

Si precisa che ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta da parte degli aventi diritto entro il suddetto termine, le prestazioni dovute dalla Compagnia vengono devolute al "Fondo per le vittime delle frodi finanziarie" costituito secondo quanto disposto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

10. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

11. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

EurizonVita S.p.A.
Gestione Reclami e Qualità del Servizio
Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano
fax 02.3051.8072
relazioniclienti@eurizonvita.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti
via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
tel. +39 06.42.133.000
fax. +39 06.42.133.426 oppure +39 06.42.133.353

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione all'interpretazione ed esecuzione del contratto resta ferma la competenza dell'Autorità giudiziaria.
In ogni caso, il Cliente che volesse ottenere informazioni in merito alla sua polizza può contattare l'Assistenza Clienti al numero +39 02.30.412.412 servizio appositamente istituito dalla Compagnia che è a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

12. Informativa durante il periodo di corresponsione della rendita
La Compagnia comunica per iscritto al Contraente, in occasione dell'invio annuale dell'estratto conto le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione Interna Separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia si impegna a trasmettere entro 60 giorni da ogni ricorrenza annuale di contratto un estratto conto della posizione assicurativa con l'indicazione del valore della rendita maturata e della misura di rivalutazione.

13. Conflitto di interessi
La Compagnia, nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, si pone in una situazione di conflitto di interesse in relazione a rapporti intrattenuti con Società del Gruppo derivanti dalla gestione degli investimenti, da rapporti di consulenza e di custodia degli investimenti stessi. La Compagnia, pur in presenza di conflitto di interesse, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, negoziando le migliori condizioni possibili. Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli Assicurati e il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della Gestione interna separata.

E. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo della rendita assicurata.
L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di capitale convertibile in rendita, età, anno di nascita e sesso dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;

b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Al predetto tasso di rendimento si applica la commissione trattenuta annualmente come indicato al precedente punto 4.2.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2%;
- Anno di nascita dell'Assicurato: 1946;
- Età dell'Assicurato alla scadenza del contratto: 65 anni;
- Sesso dell'Assicurato: maschile;
- Capitale convertibile a scadenza: 80.000,00 euro;
- Rendita annua iniziale (durata certa: 5 anni): 3.721,60 euro
- Rendita annua iniziale (durata certa: 10 anni): 3.650,40 euro

Anni trascorsi	Durata certa 5 anni	Durata certa 10 anni
	Rendita annua rivalutata	
1	3.796,03	3.723,41
2	3.871,95	3.797,88
3	3.949,39	3.873,83
4	4.028,38	3.951,31
5	4.108,95	4.030,34
6	4.191,13	4.110,94
7	4.274,95	4.193,16
8	4.360,45	4.277,03
9	4.447,66	4.362,57
10	4.536,61	4.449,82
…	…	…
15	5.008,78	4.912,96
…	…	…
20	5.530,10	5.424,30
…	…	…

La corresponsione della rendita prosegue in modo certo per 5 o 10 anni e, successivamente, sarà erogata finché l'Assicurato è in vita.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%;
- Prelievo sul rendimento: 1,2%;
- Anno di nascita dell'Assicurato: 1946;
- Età dell'Assicurato alla scadenza del contratto: 65 anni;
- Sesso dell'Assicurato: maschile;
- Capitale convertibile a scadenza: 80.000,00 euro;
- Rendita annua iniziale (durata certa: 5 anni): 3.721,60 euro
- Rendita annua iniziale (durata certa: 10 anni): 3.650,40 euro

Anni trascorsi	Durata certa 5 anni	Durata certa 10 anni
	Rendita annua rivalutata	
1	3.825,80	3.752,61
2	3.932,93	3.857,68
3	4.043,05	3.965,70
4	4.156,25	4.076,74
5	4.272,63	4.190,89
6	4.392,26	4.308,23
7	4.515,25	4.428,86
8	4.641,67	4.552,87
9	4.771,64	4.680,35
10	4.905,25	4.811,40
…	…	…
15	5.631,53	5.523,79
…	…	…
20	6.465,35	6.341,66
…	…	…

La corresponsione della rendita prosegue in modo certo per 5 o 10 anni e, successivamente, sarà erogata finché l'Assicurato è in vita.

Le prestazioni, espresse in euro, indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali. Il costo per l'erogazione della rendita è implicito nei coefficienti di conversione.

EurizonVita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Gianemilio Osculati

Data ultimo aggiornamento: maggio 2011

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI
COD. 24C5/10

Art. 1 Le prestazioni assicurate

A seguito dell'esercizio della presente opzione la Compagnia corrisponderà:
- finché l'Assicurato è in vita, una rendita annua rivalutabile, pagabile in rate annuali posticipate, certa per 5 o 10 anni, ottenuta convertendo il capitale assicurato alla scadenza del contratto in base all'età, alla data di nascita e al sesso dell'Assicurato a tale data. Dopo 5 o 10 anni la rendita sarà vitalizia e verrà corrisposta fintanto che l'Assicurato sarà in vita;
- in caso di decesso dell'Assicurato, la rata di rendita da corrispondere nei primi 5 o 10 anni sarà corrisposta al Beneficiario designato o, in caso di suo decesso, ai suoi eredi testamentari o, in mancanza di testamento, ai suoi eredi legittimi, in parti uguali. Successivamente nulla è più dovuto da parte della Compagnia.

Art. 2 I costi

Le spese rappresentano la parte di rendita trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi derivanti dalla sua corresponsione. La rendita erogata annualmente è già al netto di un importo, a copertura dei costi di erogazione, pari all'1,25%.
È prevista una commissione, trattenuta annualmente sul rendimento realizzato dal FONDO VIVAPIÙ, pari a 1,20%.

Art. 3 L'entrata in vigore dell'opzione in rendita, la durata e i limiti all'esercizio dell'opzione

La prestazione di rendita annua certa per 5 o 10 anni decorre dalla data di scadenza del contratto, purché il Contraente abbia esercitato la relativa opzione nei tempi e nei limiti indicati dalle Condizioni di Assicurazione e l'Assicurato abbia, alla scadenza del contratto, un'età assicurativa non inferiore a 35 anni e un'età assicurativa massima di 85 anni se la durata certa prescelta è di 5 anni e di 80 anni se la durata certa prescelta è di 10 anni.
La prestazione che deriva dall'esercizio della presente opzione ha una durata che può essere di 5 o 10 anni - a scelta del Contraente – fino all'intera vita dell'Assicurato.

Art. 4 La rivalutazione della rendita

Ad ogni anniversario, la rendita assicurata, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutata aggiungendo alla stessa gli interessi calcolati in base al tasso annuo di rivalutazione definito al successivo punto A della Clausola di Rivalutazione.
La Compagnia garantisce il riconoscimento di una misura annua di rivalutazione minima pari al 2,00%, la cui modalità di applicazione alla rendita liquidabile verrà determinata secondo quanto previsto al punto B della Clausola di Rivalutazione.

Art. 5 Il riscatto

La rendita non può essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

Art. 6 I prestiti

A fronte della presente opzione non possono essere concessi prestiti.

Art. 7 La cessione, il pegno e il vincolo

Il Contraente non può cedere a terzi il presente contratto, né dare in pegno a terzi il credito derivante dal contratto stesso o comunque vincolare le somme assicurate.

Art. 8 La non pignorabilità e la non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Art. 9 I pagamenti della Compagnia, la documentazione richiesta e i termini di prescrizione

Il pagamento di ciascuna rata di rendita da parte della Compagnia è subordinato all'esistenza in vita dell'Assicurato e, in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 5 o 10 anni, del Beneficiario designato.

Per il pagamento della prima rata di rendita da parte della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

I suddetti documenti, nei diversi casi previsti, sono i seguenti:

a. per il pagamento della prima rata di rendita all'Assicurato:
   - richiesta di adesione, allegata al presente Fascicolo Informativo, firmata dal Contraente e inviata alla Compagnia;
   - indicazione del Beneficiario;
   - autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato.

b. per il pagamento della prima rata di rendita al Beneficiario conseguente al decesso dell'Assicurato nei primi 5 o 10 anni:
   - certificato anagrafico di morte dell'Assicurato;
   - richiesta di liquidazione firmata dal Beneficiario;
   - **se l'Assicurato coincide con il Contraente e non ha lasciato testamento:** dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata dove risulta che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e nel quale sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
   - **se l'Assicurato coincide con il Contraente e ha lasciato testamento:** copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione dello stesso e dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata in cui risulta che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità).

c. per il pagamento della prima rata di rendita conseguente al decesso del Beneficiario:
   - certificato anagrafico di morte del Beneficiario;
   - **se il Beneficiario non ha lasciato testamento:** dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata dove risulta che il Beneficiario è deceduto senza lasciare testamento e nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con il Beneficiario (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi, sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
   - **se il Beneficiario ha lasciato testamento:** copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione dello stesso e dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata in cui risulta che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato.

Ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà dichiarare la propria esistenza in vita mediante apposita dichiarazione in autocertificazione.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa sopra indicata. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori dallo scadere del termine stesso sino alla data di effettivo pagamento a favore degli aventi diritto.

Si precisa che ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta da parte degli aventi diritto entro il suddetto termine, le prestazioni dovute dalla Compagnia vengono devolute al "Fondo per le vittime delle frodi finanziarie" costituito secondo quanto disposto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

I pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario, salvo diversa indicazione dell'avente diritto. È quindi richiesta anche l'indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) sottoscritte dall'Assicurato, o del Beneficiario, o di ogni altro dato necessario per qualsiasi diversa modalità di pagamento.

Art. 10 I Beneficiari

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e che in caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa indicazione del Contraente che faccia espressa menzione della presente polizza, la Compagnia ripartirà tra loro la prestazione assicurata in parti uguali.
Il Contraente ha facoltà di designare i Beneficiari cui corrispondere le prestazioni assicurate, indicate al precedente Art. 1 "Le prestazioni assicurate".
Tale designazione è revocabile e modificabile in qualsiasi momento ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- dopo che il Contraente e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio. La costituzione in pegno o vincolo e comunque qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Beneficiario;
- da parte degli eredi dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento; a pena inefficacia della designazione, la dichiarazione del Contraente deve inequivocabilmente fare specifica menzione della presente polizza ai fini dell'attribuzione, della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del "terzo". In caso di inefficacia rimane in vigore la precedente attribuzione disposta dal Contraente o, in mancanza, l'assorbimento nel patrimonio ereditario.

Art. 11 Le tasse e le imposte

Le tasse e le imposte relative alle rate di rendita sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 12 I riferimenti a norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della

legge italiana.

Art. 13 Il Foro competente

Foro competente per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente quella del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento di FONDO VIVAPIÙ, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. Misura della rivalutazione

La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto sottraendo dal rendimento medio della gestione speciale di FONDO VIVAPIÙ una misura fissa pari a 1,20%.

A tal fine, il rendimento medio di FONDO VIVAPIÙ, quale definito al punto 4. del successivo Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data in cui matura la rivalutazione.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento annuo attribuito, quale definito sopra, e non può risultare inferiore al 2,00%.

B. Rivalutazione della rendita

Ad ogni anniversario della data di decorrenza la rendita assicurata in vigore nel periodo annuale precedente viene rivalutata mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

La rivalutazione viene effettuata in base alla misura di rivalutazione fissata al punto A, secondo quanto stabilito all'Art. 4 "La rivalutazione della rendita".

REGOLAMENTO DEL FONDO VIVAPIÙ

1. Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, con criteri conformi alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e ad eventuali successive disposizioni. Essa viene contraddistinta con il nome di "FONDO VIVAPIÙ".
   Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di "FONDO VIVAPIÙ".

2. La gestione di "FONDO VIVAPIÙ" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D. LGS N. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la rispondenza di "FONDO VIVAPIÙ" al presente regolamento.
   In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al "FONDO VIVAPIÙ", il rendimento medio di "FONDO VIVAPIÙ" realizzato nell'esercizio, quale descritto al seguente punto 4, e l'adeguatezza di ammontare delle attività, a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche, quale richiesta al punto 1.

3. L'esercizio di "FONDO VIVAPIÙ" da sottoporre a certificazione coincide con l'anno solare.

4. All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di "FONDO VIVAPIÙ" realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario di Fondo VIVAPIÙ al valore medio degli investimenti di "FONDO VIVAPIÙ".
   Per risultato finanziario di "FONDO VIVAPIÙ" si devono intendere i proventi finanziari conseguiti da "FONDO VIVAPIÙ" - compresi gli utili e le perdite di realizzo - di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
   Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in "FONDO VIVAPIÙ" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in "FONDO VIVAPIÙ" per i beni già di proprietà della Compagnia.
   Per il valore medio degli investimenti di "FONDO VIVAPIÙ" si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività di "FONDO VIVAPIÙ".
   La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito al fine della determinazione del rendimento medio di "FONDO VIVAPIÙ".

5. La Compagnia si riserva di apportare al punto 4. di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Data ultimo aggiornamento: maggio 2011

GLOSSARIO

Anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Compagnia (o Impresa di Assicurazione)
Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Condizioni di Assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
Consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente, e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse non possono mai diminuire.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere con l'Assicurato e/o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Costi (o spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Età assicurativa
Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Polizza
Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Prospetto annuale della composizione della Gestione Interna Separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Interna Separata.
Ricorrenza annuale
L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnia particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione interna separata con periodicità annuale.

Rivalutazione minima garantita
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Scheda sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Società di revisione
Società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.

Sostituto d'imposta
Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Data ultimo aggiornamento: maggio 2011

Mod. 24C5/10FO02 - Ed. 05/2011

EurizonVita

RICHIESTA DI ADESIONE
OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI
COD. 24C5/10

Spett.le EurizonVita S.p.A.
Ufficio Portafoglio – Area Liquidazione
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano

Polizza n. _____

DA COMPILARE A CURA DEL CONTRAENTE

Il Contraente _____, titolare della polizza sopra indicata, **richiede**
(nome e cognome)
di convertire il capitale assicurato dal contratto in una rendita certa, da corrispondere, finché l'Assicurato sarà in vita, in numero di _____ *(indicare 5 oppure 10)* annualità certe.

Dati del Beneficiario

Cognome: _____ Nome: _____

Data di nascita: _____ Codice Fiscale _____

Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto, prima dell'esercizio dell'opzione di rendita certa, il Fascicolo Informativo "Opzione di rendita annua certa per 5 o 10 anni - Cod 24C5/10" ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010.

Firma del Contraente *(o del rappresentante legale in caso di Contraente persona giuridica o incapace di agire)*

_____

Luogo e data

_____

DA COMPILARE A CURA DELL'ASSICURATO

Il sottoscritto _____, in qualità di Assicurato, dichiara di essere
(nome e cognome)
in vita e indica le coordinate bancarie per l'accredito della rendita.

Conto Corrente intestato a _____

IBAN _____

Firma dell'Assicurato *(o del rappresentante legale in caso di Assicurato incapace di agire)*

_____

Luogo e data

_____

L'efficacia della "RICHIESTA DI ADESIONE" è condizionata al completamento e sottoscrizione del presente documento in tutte le sue parti.

Sede Legale
Corso Cairoli, 1 - 10123 Torino - Tel. +39 011 0921 - Fax +39 011 092 9292

Uffici Amministrativi
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano - Tel. +39 02 3051 1 - Fax +39 02 3051 8188

EurizonVita S.p.A. Capitale Sociale € 295.322.508,00 i.v. • Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 • Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 • Capogruppo del Gruppo Assicurativo EurizonVita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28